
REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI
GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
NEL COMUNE DI CARTOCETO

Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 15/09/2004

Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 23/03/2006

Modificato con delibera di C.C. n. 6 del 27/02/2007

Modificato con delibera di C.C. n. 16 del 04/04/2011

SOMMARIO	PAG.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - Istituzione della tariffa	3
ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione	3
ART. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati	3
TITOLO II - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	4
ART. 4 - Soggetti passivi	4
ART. 5 - Superfici soggette a tariffa	5
ART. 6 - Superfici escluse	5
ART. 7 - Determinazione della tariffa	7
ART. 8 - Utenze particolari - manifestazioni ed eventi	8
TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	9
ART. 9 - Utenze non stabilmente attive	9
ART. 10 - Agevolazioni per la raccolta differenziata	9
ART. 11 - Riduzioni per il compostaggio domestico	9
ART. 12 - Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti assimilati	9
ART. 13 - Entità delle agevolazioni e delle riduzioni	10
ART. 14 - Interventi a favore di persone anziane con pensione al minimo	10
ART. 15 - Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap	10
ART. 16 - Cumulo delle riduzioni	11
TITOLO IV - PROCEDURE E SANZIONI	11
ART. 17- Autodichiarazione	11
ART. 18 – Accertamenti	12
ART. 19 – Conguagli	13
ART. 20 - Fatturazioni e pagamenti	13
ART. 21 - Garanzie, interessi e penalità	13
ART. 22 - Tasse, imposte ed addizionali	14
ART. 23 – Contestazioni, arbitrato	14
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
ART. 24 - Disposizioni transitorie e finali	15

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Istituzione della tariffa

1. Nel Comune di Cartoceto è istituita la tariffa integrata ambientale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e del regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.
2. La tariffa è suddivisa in una quota fissa ed una quota variabile ed è determinata sulla base del metodo normalizzato definito dal regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.
3. La tariffa è determinata ai fini di raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dal Dpr 27 aprile 1999 n. 158 art. 11.
4. Il Comune di Cartoceto individua, ai sensi del co. 3 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, ASET S.p.A. quale Ente Gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa (qui di seguito chiamato semplicemente "Gestore").
5. La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Gestore riguardo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni del Dpr 27 aprile 1999 n. 158, in base al *Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati* vigente.

ART. 2

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento integra la disciplina normativa della tariffa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per la relativa applicazione, in particolare:
 - individua i soggetti passivi dell'obbligazione tariffaria e le relative esclusioni;
 - stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione delle tariffe e le modalità di applicazione per la piena copertura dei costi del servizio;
 - definisce i criteri per l'applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie;
 - prevede le procedure di auto-dichiarazione da parte dei soggetti obbligati, e di accertamento e riscossione della tariffa da parte del Gestore.

ART. 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tariffa, purché compatibili con le disposizioni normative in materia e con le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO II - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

ART. 4

Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) occupi o conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali od aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, che possano produrre rifiuti urbani o assimilati nell'ambito del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Contratto di Servizio tra Comune ed Ente Gestore o dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti.
2. I soggetti passivi sono classificabili in due fasce di utenza:
 - utenze domestiche;
 - utenze non domestiche.
3. Per gli immobili ad uso domestico, la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza o che conduca o occupi a qualsiasi titolo l'immobile. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dal proprietario o dai conduttori anche non residenti.
4. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta da chi presiede, gestisce o comunque rappresenta, a qualsiasi titolo, il soggetto o i soggetti che operano in tali superfici.
5. La tariffa è dovuta a qualunque titolo dal soggetto dichiarante ai sensi dell'art. 17, con vincolo di solidarietà tra i conviventi o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. Per le parti in comune di un condominio suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di scale, vani ascensori, e locali caldaie, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono le parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, la Tariffa per le parti in comune, di cui al periodo precedente, è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo. Gli adempimenti relativi sono a carico dell'amministratore del condominio o del condomino all'uopo delegato.
7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il conduttore titolare di un contratto di locazione di durata superiore all'anno.
8. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
10. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.
11. La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.

12. Si intendono coperte dal servizio tutte le utenze poste entro una distanza di metri 300 dal più vicino punto di raccolta (cassonetto, bidone, trespolo, ecc.) individuato dall'ente gestore, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
13. Si considerano comunque servite tutte le utenze diverse da quelle di cui al precedente punto 12 eventualmente servite con il metodo porta a porta.
14. Per le utenze considerate non servite in base ai precedenti punti 12 e 13, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa del 70%. Dette utenze sono comunque obbligate a conferire i propri rifiuti nel punto di raccolta più vicino.
15. Ai fini degli accertamenti di cui al successivo art. 18, i locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, dalla data in cui sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile.

ART. 5

Superfici soggette a tariffa

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 170; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 170 cm. La misurazione complessiva in metri quadri è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia uguale o superiore allo 0,50, oppure inferiore.
2. In particolare si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali di immobili singoli o condominiali, sono computate le superfici degli accessori (ad es. corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, etc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, etc.);
 - per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali e delle aree, principali o di servizio, destinate all'esercizio operativo della attività.
3. Tutti i locali o le aree scoperte, anche se appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, destinati ad uso privato o pubblico, si considerano soggetti a tariffa se suscettibili di generare rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati.

ART. 6

Superfici escluse

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani od assimilati e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obbiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.

Per unità immobiliari (relative ad attività stagionali) soggette a lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria in periodo fuori stagione lavorativa, non può essere accordato alcun tipo di abbattimento tariffario conseguente a tale condizione.

2. A titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma e pertanto non sono soggetti a tariffa:
 - le aree, quali parcheggi privati, cortili e viali al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione non allacciate ai servizi pubblici a rete (gas, acqua, luce);
 - la superficie di balconi, verande, terrazze e porticati, non chiusi con strutture fisse o pensiline;
 - i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - i ripostigli, le cantine, le soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70;
 - le parti comuni di condomini o di multiproprietà non utilizzate in via esclusiva dai condòmini o dai singoli proprietari, e i locali di portineria e di alloggi per i portieri;
 - le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, silos, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
 - le superfici degli ospedali soggette a produzione di rifiuti sanitari quali: locali adibiti a sale operatorie, laboratori, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettate a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: i reparti di degenza per non infettivi, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
 - le aree ed i locali che non costituiscono beni strumentali di utenze non domestiche (ad es. aree scoperte, quali parcheggi al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno);
 - le superfici destinate a sale di esposizione di musei;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione nel rispetto delle condizioni di cui al precedente co.1;
 - immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività floro-vivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica.
 - i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché le superfici di locali strettamente connesse all'attività del culto stesso.
3. Nella determinazione della superficie soggetta a tariffa per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa in cui, per caratteristiche strutturali e/o per destinazione, si formino di regola esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non

assimilabili, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali non assimilabili sia rifiuti assimilati agli urbani, stante la difficoltà della determinazione delle diverse destinazioni dei locali, causa l'uso promiscuo cui sono adibiti, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superficie riportate nell'allegato B .
5. Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma, le utenze interessate dovranno dimostrare al Gestore che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilabili di entità congrua alle riduzioni previste, presentando (entro il 31 gennaio di ogni anno) la documentazione comprovante gli avvenuti smaltimenti/recuperi di detti rifiuti.

ART. 7

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del metodo normalizzato definito ai sensi del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune determina annualmente la tariffa con atto deliberativo del proprio organo competente, su proposta motivata del Gestore in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa, si utilizza provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.
4. La tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/99, ed è articolata secondo fasce di utenza (domestica e non domestica) e territoriali. E' inoltre commisurata ai 365 (trecentosessantacinque) giorni annuali ed è applicata per anno solare a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (ad es. per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi) non comporta l'esonero o la riduzione della tariffa.
6. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e di una quota variabile, rapportata alla quantità – anche potenziale – di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
7. Le modalità di calcolo della tariffa, sono definite in conformità ai criteri di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 158/99.
8. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. 158/99, tenuto conto della specificità della realtà del territorio comunale servito.
9. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.
10. Per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale; per le utenze domestiche non residenti la classificazione in categorie viene definita in base alla Tabella di cui all'Allegato C.

11. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie di attività viene definita, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, in base alle certificazioni della CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, anche attraverso autocertificazione a norma di legge.
12. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco viene attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia. Quando le aree in cui vengono svolte le diverse attività (distintamente classificate secondo quanto risulta dalle iscrizioni obbligatorie) sono individuabili e perfettamente scindibili, si applica la tariffa differenziata per ciascuna attività svolta nella apposita area così come individuata da planimetria, a prescindere dunque da quanto dichiarato dalla visura camerale in merito all'attività prevalente.

ART. 8

Utenze particolari -manifestazioni ed eventi

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti svolto a favore di utenze non domestiche che occupano temporaneamente locali o aree pubbliche o ad uso pubblico per lo svolgimento del commercio ambulante, la tariffa (quota fissa e variabile) della categoria di appartenenza è commisurata ai giorni di effettiva occupazione.
2. Se l'occupazione dell'area non supera i 182 giorni/anno, anche non continuativi, si applica la tariffa giornaliera della categoria corrispondente all'attività, maggiorata in relazione alla maggiore incidenza dei costi dovuti alla particolarità dell'intervento, come indicato nella tabella 1 di cui all'Allegato D; se l'occupazione dell'area supera i 182 giorni/anno si applica la tariffa della categoria corrispondente all'attività per l'intero anno solare.
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 9

Utenze non stabilmente attive

1. Ai sensi del D.P.R. 158/99, art. 7, co.3, si definiscono “*utenze non stabilmente attive*” quelle che per determinate caratteristiche soggettive o oggettive, comprovate da idonea documentazione, si presume che non producano rifiuti in modo continuativo per un periodo superiore a sei mesi o ad uso non continuativo ma ricorrente. Si intendono equiparate alle utenze non stabilmente attive anche tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado.
2. Tali utenze sono espressamente elencate alle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato D nelle quali sono altresì previste le relative riduzioni della parte variabile della tariffa ad esse applicabili, previa richiesta inoltrata dall’interessato al Gestore, al quale spetta facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti.
3. Il Gestore ha facoltà di valutare l’eventuale applicabilità di tali riduzioni ad altre tipologie di utenza assimilabili, per analogia, alle “utenze non stabilmente attive” elencate nella Tabella di cui al precedente co. 2.

ART. 10

Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal co.1 dell’art. 7 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati conseguiti dalle singole utenze.
2. I risultati di cui sopra, verranno accertati dal Gestore secondo criteri e con modalità tali da consentire un’oggettiva valutazione quantitativa e/o qualitativa del rifiuto conferito.

ART. 11

Riduzioni per il compostaggio domestico

1. È prevista la riduzione della parte variabile della tariffa per quelle utenze che praticano in maniera corretta il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio, avviata presso la propria abitazione dovrà essere documentata e sarà suscettibile di verifica da parte del Gestore.

ART. 12

Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti assimilati

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta in misura proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani (esclusi gli imballaggi secondari e terziari e gli altri rifiuti speciali) che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero.

2. La proporzione di rifiuti avviati al recupero verrà calcolata sul totale dei rifiuti potenzialmente prodotti determinati sulla base dei coefficienti di produttività specifica (Kd) applicati nell'anno di riferimento.
3. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione di cui al co. 1, i quantitativi avviati al recupero non utilizzando i servizi forniti dal Gestore, dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati allo stesso entro il 31 gennaio di ogni anno per i conferimenti relativi all'anno precedente.
4. Per i quantitativi di rifiuti avviati al recupero utilizzando i servizi forniti dal Gestore (esclusi gli imballaggi secondari e terziari), verrà riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa.
5. La riduzione verrà applicata nell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i conferimenti.

ART. 13

Entità delle agevolazioni e delle riduzioni

1. L'entità delle agevolazione da erogare sono determinate ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Per le attività che praticano commercio all'ingrosso la categoria da assegnare sarà quella del relativo commercio al dettaglio considerando come superficie soggetta a tariffa una superficie pari alla superficie totale abbattuta del 50%.

ART. 14

Interventi a favore di persone anziane con pensione al minimo

1. la parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 50% quando concorrono le seguenti condizioni:
 - il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune;
 - il reddito, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non deve essere superiore alla pensione minima dell'INPS per ogni componente del nucleo familiare, escludendo l'eventuale reddito catastale della casa di abitazione;
 - nessuno dei componenti deve essere proprietario o godere di diritti reali su altri fabbricati ne su terreni agricoli il cui reddito sia superiore a € 51.65 annui;
 - tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.
2. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti e sono applicabili le penalità previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1^a gennaio dell'anno in corso.

Art. 15

Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap

1. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 50% per le famiglie che hanno residente nel nucleo familiare un portatore di handicap invalido al 100%, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a favore del quale sia erogata l'indennità di accompagnamento.
2. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti e sono applicabili le penalità previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1^a gennaio dell'anno in corso.

ART. 16

Cumulo delle riduzioni

1. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione di più riduzioni previste nel presente Regolamento ne è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo dell' 80 per cento della parte variabile della tariffa.

TITOLO IV - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 17

Autodichiarazione

1. I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa dovranno presentare al Gestore del Servizio apposita autodichiarazione di inizio utenza entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al co. 1 del precedente art. 4.
2. Tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal Gestore, necessari per la corretta applicazione della tariffa (visura camerale CCIAA , planimetrie catastali, etc.); eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte) dovranno essere comunicate al Gestore entro il medesimo termine di 60 giorni dal verificarsi delle stesse.
3. La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. Tale documento deve essere sottoscritto ed inoltrato da uno dei coobbligati di cui al precedente art. 4 e presentato direttamente presso gli uffici indicati dal Gestore; la presentazione può essere effettuata anche mediante posta ordinaria o a mezzo fax.

4. L'eventuale cessazione o variazione di utenza produrrà effetti, ai fini dell'applicazione della tariffa, dalla data della relativa comunicazione al Gestore del Servizio; si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
5. Il Gestore potrà provvedere direttamente alla variazione degli elementi che determinano la tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (ad es. Anagrafe, CCIAA, Ufficio Tecnico Comunale) provvedendo a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione con le modalità di cui al successivo art. 18 co. 8.
6. A tal fine gli uffici comunali si impegnano a rendere disponibile gratuitamente al Gestore, secondo modalità e tempi con esso concordati, ogni informazione che risulti indispensabile al fine dell'applicazione della tariffa, ovvero, a titolo esemplificativo:
 - le autorizzazioni per occupazione di suolo o aree pubbliche;
 - i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - ogni informazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione.

ART. 18

Accertamenti

1. Il Gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate dai soggetti passivi e, a tal fine, ha facoltà di:
 - richiedere al soggetto passivo l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e richiedere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e fatti specifici;
 - utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (anagrafe comunale, CCIAA, Ufficio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari ecc.), rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto.
 - accedere a locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie e la destinazione d'uso; in tal caso il Gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 giorni prima al domicilio dell'interessato.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma il Gestore può avvalersi, previo accordo con il Comune:
 - del proprio personale dipendente;
 - della Polizia Municipale;
 - di soggetti privati o pubblici con il quale il Gestore stipuli apposite convenzioni.
3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato dal Gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.
4. Nei casi di impossibilità ad eseguire gli accertamenti di cui sopra per mancata collaborazione da parte del soggetto o per altri impedimenti, il Gestore può applicare criteri presuntivi a norma dell'art. 2729 del codice civile, finalizzati alla determinazione dei dati necessari all'applicazione della tariffa.
5. Qualora l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati comporti l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 gg. dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso gli uffici competenti del Gestore o inviare lettera

raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata dal Gestore. In ogni caso, decorso tale termine, qualora non pervenga a quest'ultimo alcuna comunicazione da parte degli interessati, l'esito dell'accertamento si considera accettato.

6. Nel caso di cui al precedente co. 5, in mancanza di dati relativi alla superficie di riferimento di aree o locali, l'applicazione della tariffa a nuovi utenti avrà luogo computando una superficie occupata pari alla media delle superfici occupate dalle famiglie con pari numero di membri del nucleo familiare. E' fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 20, commi 4, 5 e 6.

ART. 19

Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa saranno conteggiate nelle fatturazioni successive mediante conguaglio.

ART. 20

Fatturazioni e pagamenti

1. Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito della tariffa relativa all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ed alla conseguente riscossione, nelle forme e nei modi più opportuni, consentiti dalla normativa vigente.
2. In presenza di specifici contratti omnicomprensivi per la gestione di servizi per l'utenza non domestica, sottoscritti tra il Gestore e l'utenza stessa, per lo svolgimento di servizi integrati ed unitari di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non assimilati agli r.s.u. e/o rifiuti pericolosi, e/o altre attività connesse, la tariffa in oggetto potrà essere assorbita da quanto previsto da detto contratto.
3. La bolletta di addebito della tariffa può contenere anche l'addebito di altri corrispettivi attinenti al servizio di igiene urbana o ad altri servizi gestiti dal medesimo Gestore.
4. Il pagamento della bolletta va effettuato dal Cliente entro il termine indicato nella medesima bolletta. Tale termine è in ogni caso non inferiore a 20 gg. dalla data di emissione della bolletta.
5. Il Cliente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta. Il Cliente ha inoltre facoltà di effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso gli uffici indicati dal Gestore nel territorio della Provincia. Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.
6. Non è ammessa la rateizzazione dei pagamenti.

ART. 21

Garanzie, interessi e penalità

1. Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella bolletta è considerato 'moroso'.
2. Il Gestore, trascorsi inutilmente 20 gg. dalla data di scadenza riportata in bolletta, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, avente valore di

costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.

3. Qualora il cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente Regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita al Cliente interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Sconto aumentato di 2 punti percentuali. Il Gestore addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
4. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Gestore, in aggiunta alla tariffa di riferimento applicherà il 35% (trentacinque per cento) del valore della stessa tariffa a titolo di risarcimento del danno finanziario e di rimborso delle spese di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data di fatturazione o di ricevimento della dichiarazione tardiva.
5. Tale criterio si applica altresì nel caso di omessa o tardiva comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa qualora la rettifica determini una variazione in aumento, sulla quale verrà applicata la penalità di cui al precedente comma.
6. Le penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe Comunale concernenti le modifiche della composizione dei nuclei famigliari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo della denuncia.
7. Il Gestore può richiedere la corresponsione di depositi cauzionali secondo gli importi indicati nelle tabelle di cui all'Allegato E;
8. Il Gestore si riserva di eseguire un calcolo più approfondito del deposito cauzionale in base alle reali condizioni di fornitura, nessuna garanzia è dovuta dal Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito.

ART. 22

Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti competenti, attinenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 23

Contestazioni, arbitrato

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Gestore risponde in forma scritta alla istanza entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

3. Eventuali vertenze circa la interpretazione ed applicazione del presente regolamento potranno essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti codice di procedura civile.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2004.
2. A decorrere da tale data è abrogata ogni precedente norma comunale contrastante con le presenti disposizioni in merito al servizio prestato con decorrenza dal 01/01/2004
3. Il precedente Regolamento comunale relativo alla *Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni* in vigore sino alla data del 31/12/2003 rimane valido ed efficace nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto sino a tale data. Le relative competenze rimangono in capo al Servizio Tributi del Comune.
4. I dati e le informazioni contenuti nelle denunce in precedenza prodotte dai contribuenti ai fini dell'applicazione della Tassa rifiuti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93, a far data dal 01/01/2004 vengono acquisiti quali autodichiarazioni di utilizzo del servizio di cui al precedente art. 17 co.1. Nel caso di assenza o di incompletezza delle stesse, le autodichiarazioni dovranno essere inoltrate dagli interessati agli uffici del Gestore entro 30 gg. dalla relativa richiesta.
5. Eventuali modifiche e/o integrazioni alle disposizioni del presente Regolamento saranno successivamente deliberate dagli appositi organi comunali su proposta del Gestore.
6. Per quanto non espressamente contemplato si applicano le norme vigenti in materia.